

Deliberazione della Giunta Regionale 4 giugno 2015, n. 4-1520

DGR n. 29-9649 del 22.09.08 e smi: parziale modificazione dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali non di vertice del ruolo della Giunta regionale.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Vista la l.r. 23/08;

richiamata la D.G.R. n. 29-9649 e s.m.i. del 22.9.08 con la quale, tra l'altro, sono stati definiti i criteri e le modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali non di vertice del ruolo della Giunta regionale, parte integrante del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 10-9336 dell'1.8.08 e s.m.i. (Allegato B);

dato atto che l'ordinamento giuridico generale ha introdotto una serie di norme di estrema pregnanza con specifico riferimento all'articolato tema degli incarichi dirigenziali, di vertice e non, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;

visti, a tale proposito, i decreti legislativi del 2013 n. 33 e n. 39 e le leggi del 2014 n. 89 e 114 nonché la D.G.R. n. 1-602 del 24.11.2014 e s.m.i. avente ad oggetto "Approvazione Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale della Regione Piemonte";;

visto, inoltre, che ai sensi della legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" con la D.G.R. n. 1-1518 del 04.06.2015 è stato integrato il piano di valutazione del rischio di corruzione per ciascuno dei settori giuntali, in armonia con le disposizioni sopra citate;

vista la D.G.R. n. 11-1409 dell'11 maggio 2015 con la quale, dando continuità al processo di razionalizzazione delle strutture giuntali, iniziato con la riduzione delle direzioni, è stata approvata la riorganizzazione complessiva dei settori in cui le predette direzioni si articolano;

considerato quanto sopra;

ritenuto, al fine di procedere con gli adempimenti necessari per il conferimento degli incarichi di responsabile dei nuovi settori giuntali, di dover adeguare i sopra citati criteri con esclusivo riferimento a quelli di livello non di vertice alle nuove disposizioni normative intervenute come sopra riportate e a ogni altra da queste discendente;

dato atto che delle modificazioni in argomento è stata data informativa alle Organizzazioni sindacali aziendali di categoria;

informata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l.r. 23/08 succitata la competente I Commissione consiliare;

ritenuto, pertanto, di poter approvare le modificazioni ai criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali non di vertice, così come evidenziate nell'allegato alla presente deliberazione;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, di approvare i criteri e le modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali non di vertice della Giunta regionale come nell'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di precisare che il predetto allegato sostituisce parzialmente l'Allegato B) al provvedimento organizzativo di cui alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1.8.08 e che null'altro è variato rispetto a quanto disposto con la D.G.R. n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i. per quanto concerne gli incarichi dirigenziali di vertice.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e smi

**CRITERI E MODALITA' PER IL
CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

**(approvati con DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e modificati con DDGR n. 1-9929 del 29.10.08,
n. 34-1291 del 23.12.10 e n. 19-1707 dell'11.3.11)
(pubblicate sui BURP n. 49 del 4.12.08n. 52 del 30.12.2010 e n. 12 del 24.3.11)**

Le disposizioni di seguito riportate integrano la normativa di cui agli artt. 20, 22, 24, 25 e 29 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e smi e le previsioni di cui all'art. 8 del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1° agosto 2008, definendo i criteri e le modalità per l'attribuzione degli incarichi di vice direttore, responsabile di settore, di responsabile di struttura temporanea e di progetto e di posizioni individuali di staff .

Per il conferimento dei predetti incarichi si tiene conto:

1. dei curricula professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni connesse all'incarico;
2. delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente;
3. dei risultati conseguiti in precedenza nello svolgimento di attività connesse agli incarichi da conferire;

Trovano, inoltre, applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* (G.U. n. 92 del 19.4.2013) con particolare riferimento all'art. 20, riportato integralmente:

"Art. 20 (Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità)

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione , ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico"

nonché quelle contenute nella DGR n. 1-1518 del 4 giugno 2015 in armonia con le misure introdotte dalle vigenti norme generali per la prevenzione della corruzione e valutazione dei rischi dei settori ed eventuali successive modificazioni o integrazioni.

1. Curricula professionali

Costituiscono elemento di valutazione deducibili dal curriculum o dagli atti d'ufficio:

- 1.1) il titolo di studio e/o le specializzazioni e abilitazioni possedute in relazione alla posizione da coprire;
- 1.2) la professionalità ed esperienza acquisita, rispetto agli incarichi da conferire e tenendo conto delle posizioni organizzative ricoperte in precedenza, in attività o ambiti di intervento riconducibili in modo specifico al posto da coprire o in attività affini;
- 1.3) la formazione manageriale.

Si precisa che è necessario vengano attentamente considerate e valutate quelle esperienze professionali che appaiono particolarmente coerenti con lo specifico ruolo da svolgere. La valutazione di tali esperienze professionali, cui riconnettere una specifica significatività, rientra nella discrezionalità del proponente in quanto postula, da parte sua, una previa

rappresentazione, necessariamente soggettiva, della particolare connotazione che intende attribuire al ruolo da svolgere.

Il parere in ordine alla nomina dovrà essere adeguatamente motivato anche con riferimento alle sopra esposte precisazioni.

2. Attitudini e capacità professionali

Costituiscono elementi di valutazione le capacità/attitudini riconducibili ai seguenti indicatori:

- 2.1) capacità di analisi, sintesi, creatività e *problem solving*;
- 2.2) capacità di promozione e gestione delle innovazioni e di attuazione di miglioramenti organizzativi e procedurali;
- 2.3) possesso di capacità gestionali, cioè: di decisione; di organizzazione; di coinvolgimento, motivazione e crescita professionale delle risorse umane assegnate; di attenzione ai costi;
- 2.4) capacità di assumere responsabilità, in relazione agli obiettivi assegnati e capacità di collaborazione.

Gli indicatori sopraelencati hanno una valenza generale: essi rappresentano compiutamente gli aspetti paradigmatici "ideali" da tenere in considerazione ai fini della valutazione.

3. Risultati conseguiti in precedenza

In relazione allo svolgimento di attività connesse agli incarichi da conferire si deve tenere conto della valutazione periodica compiuta attraverso il sistema di valutazione vigente o attraverso la valutazione dettagliatamente espressa dal direttore di riferimento.

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti assumendo a base dell'azione amministrativa il principio della rotazione che deve consentire il miglior perseguimento dei fini istituzionali, secondo valutazioni ispirate ai principi di ragionevolezza e sulla base delle prescrizioni contenute nel PTPC di cui alla sopra citata DGR n. 1-1518 del 4 giugno 2015 nonché favorire la crescita professionale dei dirigenti o consentire di attivare processi di cambiamento al fine di accentuare i processi di innovazione organizzativa.

La durata dell'incarico è di norma stabilita in 3 anni e comunque per un periodo non superiore a 5 con possibilità di conferma o proroga nei termini fissati nella sopra citata DGR n. 1-1518 del 4 giugno 2015

Il principio della rotazione viene applicato anche favorendo le disponibilità volontarie con l'assegnazione di incarico di pari livello ancorché con diversa retribuzione di posizione rispetto al precedente. Nel caso di assegnazione di responsabilità di settori territoriali omogenei sarà favorita, ove possibile, la minor distanza territoriale.

PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Posto che gli incarichi di funzioni dirigenziali vengono attribuiti con provvedimento di Giunta, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse umane, la direzione deputata alla gestione della predetta materia -su indicazione della Direzione che intende coprire una

posizione vacante- pubblicizza attraverso avviso di selezione (*modulato sulla base dell'allegato schema "tipo" B1*), l'esigenza indicando i requisiti professionali richiesti per l'incarico da attribuire, formalmente predisposti dai direttori regionali.

I dirigenti regionali presentano domanda contenente tutte le indicazioni necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti e delle caratteristiche richieste, così come specificate ai precedenti punti 1, 2 e 3.

La direzione competente in materia di risorse umane una volta acquisite le domande le valuta in termini di rispondenza ai requisiti di legge e generali e le segnala alla competente Direzione per l'acquisizione del parere del Direttore.

In fase di applicazione dei presenti criteri i direttori competenti dovranno svolgere una valutazione oggettiva e comparativa delle candidature ammesse alla selezione con riferimento alla maggiore rispondenza delle caratteristiche possedute alle peculiarità della posizione da ricoprire ed agli obiettivi da raggiungere.

Il parere in ordine alla nomina, controfirmato dall'Amministratore/Amministratori di riferimento, dovrà essere adeguatamente motivato anche con riferimento alle sopra esposte precisazioni.

Qualora il dirigente individuato sia assegnato ad un direzione diversa da quella del proponente, la direzione competente di materia di risorse umane acquisisce il nulla osta del Direttore di riferimento demandando comunque il potere decisionale alla Giunta regionale.

Si precisa, infine, che per l'affidamento dell'incarico tra i soggetti candidati ed ammessi alla selezione, il direttore competente per materia esercita, di concerto con l'Amministratore o gli Amministratori di riferimento, il potere discrezionale di scelta attraverso valutazioni comparative delle candidature esaminate.

In caso di esito negativo dovuto a:

- mancanza di domande;
- impossibilità di prendere in considerazione le domande per difetto dei requisiti di legge;
- non rispondenza dei requisiti professionali posseduti dal candidato rispetto a quelli richiesti dall'avviso;
- motivate esigenze organizzative legate alla funzionalità delle strutture dirigenziali, nel caso in cui i candidati già ricoprano incarico di livello pari a quello per il quale è richiesta la copertura, ancorché con diversa retribuzione di posizione;

è facoltà dell'Amministrazione procedere d'ufficio, nel rispetto dei criteri e motivando le ragioni della scelta.

L'assegnazione o la riassegnazione dei dirigenti alle posizioni di staff, escluse quelle caratterizzate da prestazioni tecnico-professionali, non è soggetta alla procedura di avviso interno di selezione e può, altresì, essere disposta su istanza degli interessati.

E' facoltà dell'Amministrazione, applicando i presenti criteri, procedere al di fuori dell'avviso di selezione qualora, in relazione ai requisiti necessari, gli incarichi di funzioni dirigenziali possano essere affidati a dirigenti già in servizio nella Direzione.

E' altresì facoltà dell'Amministrazione conferire, al di fuori della procedura di avviso di selezione, incarichi dirigenziali diversi da quelli rivestiti prima della scadenza dell'incarico qualora sussistano motivate esigenze organizzative, sempre che vi sia l'assenso del dirigente e sussista parità di posizione funzionale fra quella rivestita e quella da attribuire.

Qualora un dirigente riprenda servizio presso la Regione Piemonte dopo un periodo di assenza (a seguito di comando, aspettativa, ecc.) che abbia comportato la revoca dell'incarico dirigenziale ricoperto, si procede d'ufficio, tenuto conto delle caratteristiche professionali del dirigente, alla sua collocazione in posizione di staff in relazione alle esigenze di servizio, fatta salva la partecipazione a ricerche interne di professionalità per il conferimento di incarichi di altro tipo. Qualora l'incarico precedentemente ricoperto dal dirigente risulti vacante è facoltà dell'Amministrazione regionale riassegnarlo al dirigente in rientro.

Anche per i casi sopraindicati si procede su parere motivato del Direttore competente.

Affidamento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 24 della l.r. 23/08 e smi a persone esterne all'amministrazione.

Non possono assumere l'incarico di responsabile di settore, responsabile di struttura temporanea e di progetto le persone esterne all'amministrazione prive, oltre che dei requisiti di legge, dei requisiti generali individuati per il conferimento degli incarichi di direttore regionale così come ri-determinati con la DGR n. 14-908 del 19.1.2015 pubblicata sul BURP n. 04S2 del 29.1.2015. I rapporti di lavoro sono regolati da contratto individuale di diritto privato (*modulato sulla base dell'allegato schema "tipo" B2*) a tempo pieno e con impegno esclusivo.

La direzione competente in materia di risorse umane dispone la preventiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del curriculum del prescelto, e predispone l'atto per il conferimento dell'incarico.

Procedura specifica per l'attribuzione degli incarichi di vice direttore di cui all' art. 20 della l.r. 23/08 e smi

Nelle direzioni caratterizzate da complessità organizzativa ovvero da molteplicità di funzioni, è facoltà dell'Amministrazione, su proposta congiunta e motivata del direttore e dell'Amministratore competenti per materia, procedere alla nomina di uno o più vice direttori, in possesso di documentata e comprovata qualificazione professionale, individuati:

- a) tra i dirigenti che abbiano già svolto l'incarico di direttore regionale;
- b) tra i responsabili dei settori della direzione;

In ogni caso, La direzione competente in materia di risorse umane dispone la preventiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del curriculum del soggetto individuato, dal quale deve palesemente emergere il possesso dei requisiti sopra indicati, e predispone l'atto per il conferimento dell'incarico.

Nel provvedimento di nomina dei vice direttori sono dettagliatamente indicate:

- l'oggetto della delega
- la durata dell'incarico, di norma, biennale ma che, in ogni caso, è subordinata alla durata dell'incarico direttoriale
- il trattamento economico, su base annua pari a quello riconosciuto ai responsabili di settore regionale con analogo incarico.

L'effettivo esercizio delle funzioni connesse alla nomina, è subordinato alla sottoscrizione di atto formale di delega (*allegato schema B3*).

Inoltre, con apposito disciplinare, concordato tra le parti, verranno individuate le modalità di esercizio delle predette funzioni.

Tali modalità dovranno comunque essere compatibili con le regole generali di organizzazione così come disciplinate dalla normativa vigente e con la gestione del sistema informativo regionale.

Il rinnovo dell'incarico di vice direttore è disposto dalla Giunta regionale su richiesta del direttore delegante.

Inoltre, il direttore delegante ha facoltà di proporre la revoca, in qualunque momento, con atto scritto e motivato, delle funzioni delegate al vice direttore. La predetta proposta costituisce presupposto al conseguente provvedimento deliberativo della Giunta regionale di revoca dell'incarico di vice direttore.

Affidamento di incarichi *ad interim*

Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, la Giunta regionale, in caso di strutture stabili prive della figura del responsabile, può conferire incarichi temporanei *ad interim* a dirigenti responsabili di settori strutture complesse con parità di grado di rilevanza organizzativa rispetto a quello da ricoprire, in possesso dei necessari requisiti professionali e che abbiano presentato, la disponibilità all'assunzione dell'incarico, ferma restando la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità previste dal dlgs 39/2013.

La durata dei predetti incarichi non può essere superiore ad un anno.

In ogni caso, la durata degli incarichi dirigenziali, non può eccedere l'attuale limite di permanenza in servizio né la data specificata dal dirigente in sede di adesione al bando per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, fatta salva la possibilità di revoca dell'adesione stessa.

I presenti criteri integrano e modificano quelli approvati con DGR n. 1-9929 del 29.10.2008 e smi.